

STATUTO
DELLA FONDAZIONE
“.....”

Art. 1
(Denominazione, sede e durata)

1. La Fondazione denominata “.....” ha sede a
2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi secondarie, anche all'estero.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e ha durata illimitata.

Art. 2
(Finalità)

1. La fondazione persegue le seguenti finalità:
 - svolge attività di assistenza sanitaria, nelle diverse forme della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
 - elaborare programmi di ricerca biomedica, sperimentale e clinica, attuandoli in forma integrata con l'assistenza sanitaria;
 - elaborare e attuare programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria;
 - partecipare a programmi di assistenza sanitaria, di ricerca biomedica e di formazione professionale, promossi ed elaborati da altri soggetti pubblici e privati;
 - acquisire, da parte di soggetti pubblici e privati, risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività sopra indicate;
 - svolgere ogni altra attività strumentale e funzionale al proseguimento delle proprie attività.
 - attuare tutte le iniziative finalizzate alla progettazione, costruzione e gestione del nuovo ospedale del nord barese, come allo stato individuato dalla delibera di giunta della regione Puglia nr. del, quale centro tra l'altro destinato a sostituire i presidi individuati nella stessa delibera regionale; tanto, previa convenzione tra la Regione Puglia e i soggetti interessati, e con l'apporto delle necessarie risorse

pubbliche, europee, statali e regionali, di risorse rivenienti da programmi di valorizzazione e di alienazione delle strutture ospedaliere e sanitarie esistenti, nonché da eventuali apporti pubblici e privati al patrimonio della fondazione.

- riqualificare e potenziare l'assistenza ospedaliera, e di sviluppare, in ambito regionale, la ricerca scientifica e la formazione in campo sanitario e biomedico, in coordinamento con il sistema universitario pugliese.

- promuovere e coordinare, in qualità di soggetto attuatore della iniziativa, sempre previa convenzione con la Regione Puglia, il trasferimento delle attività presso il nuovo ospedale.

Art. 3

(Attività)

1. La Fondazione svolge la propria attività sulla base di programmi annuali e/o pluriennali, approvati dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza assoluta dei componenti.

2. I rapporti tra la Fondazione e i soggetti pubblici partecipanti ad una o più attività previste dall'oggetto sociale sono disciplinati mediante convenzioni.

Art. 4

(Patrimonio e mezzi finanziari)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro, dai beni mobili e immobili e dalle altre utilità conferiti dai Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione o conferiti successivamente dai Fondatori o da altri soggetti e destinati a integrare il patrimonio con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata con la maggioranza assoluta dei componenti.

2. La Fondazione trae i mezzi finanziari per il proprio funzionamento:

a) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio;

b) dai contributi dello Stato, di altri enti pubblici o privati o di persone fisiche;

c) dai corrispettivi delle attività svolte e dalle erogazioni a qualunque titolo connesse con le attività stesse;

- d) dagli utili eventualmente prodotti, nello svolgimento delle loro attività, dagli enti costituiti o partecipati dalla Fondazione;
- e) da ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 5

(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.
4. Il bilancio è certificato da una società di revisione.
5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
6. E' vietata ogni altra forma di distribuzione di utili o avanzi di gestione, a meno che non sia imposta per legge.

Art. 6

(Organi della fondazione)

1. Sono organi della Fondazione:
 - L'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Direttore Generale;
 - il Collegio Sindacale.

Art. 7

(Fondatori e Partecipanti)

1. Sono Fondatori della Fondazione “.....”
2. I Fondatori si impegnano a mettere a disposizione della Fondazione le conoscenze scientifiche, le capacità professionali e i mezzi necessari per il miglior perseguimento degli scopi della Fondazione.
3. Sono Partecipanti i soggetti che condividendo le finalità istituzionali della Fondazione versino i contributi nella misura e nelle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
4. L'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti nominano i membri del consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Art. 8

(Consiglio di Amministrazione – Composizione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da numero cinque componenti.
2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di documentati requisiti di indipendenza, di elevata professionalità e di onorabilità, nonché di qualificata e idonea competenza in materie tecniche o giuridiche o economiche.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.
4. In caso di sostituzione nel corso del mandato, i nuovi componenti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 9

(Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri di straordinaria amministrazione, nonché quelli di indirizzo e controllo sull'amministrazione ordinaria.
2. In particolare, spetta al Consiglio:
 - a) eleggere il Presidente ed eventuale un Vice Presidente;

- b) determinare l'eventuale compenso dei propri componenti;
- c) adottare i regolamenti interni della Fondazione;
- d) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- e) approvare i programmi annuali e pluriennali di attività;
- f) verificare l'attuazione dei programmi di attività e delle proprie determinazioni;
- g) deliberare l'accettazione di eredità, legati, donazioni e altre liberalità;
- h) deliberare l'integrazione del patrimonio, ai sensi dell'articolo 4;
- i) su proposta del Direttore Generale, approvare l'organizzazione interna degli uffici e affidare gli incarichi dirigenziali di più elevata responsabilità;
- l) approvare le modifiche statutarie;
- m) deliberare la costituzione di enti o l'acquisizione di partecipazioni funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;
- n) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- o) svolgere ogni ulteriore compito, ritenuto necessario od opportuno per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione, non espressamente attribuito dal presente statuto ad altri organi.

Art. 10

(Consiglio di Amministrazione – Convocazione e quorum)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogniqualvolta lo richiedano almeno due consiglieri.
2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono di norma presso la sede della Fondazione; diversamente, l'avviso di convocazione indica espressamente il luogo della riunione. Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in teleconferenza, nei casi e con le modalità definite dal Consiglio stesso con apposita deliberazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (se diverso dalla sede della Fondazione) dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso, anche a mezzo di telegramma.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia diversamente stabilito dal presente statuto.
6. Le deliberazioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettere l) e n) sono adottate con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, il Consiglio si riunisce validamente con la presenza dei quattro quinti dei componenti.
7. Tutte le altre deliberazioni di cui all'articolo 9, comma 2, sono adottate a maggioranza dei presenti.
8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se eletto, o dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.
9. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
10. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante.

Art. 11
(Presidente)

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti il Presidente della Fondazione, deliberando con la maggioranza di cui all'articolo 10, comma 6.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.
3. Il Presidente esercita i poteri derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dal Consiglio di Amministrazione. Può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario e opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva, tempestivamente convocata dallo stesso Presidente.

Art. 12
(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è scelto fra persone estranee al Consiglio stesso e deve essere in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza.
2. Al Direttore Generale sono attribuiti i poteri di gestione e di ordinaria amministrazione. In particolare, il Direttore Generale è responsabile dell'attuazione dei programmi e dei progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione; propone al Consiglio di Amministrazione il conferimento degli incarichi dirigenziali di più elevata responsabilità; redige il verbale delle sedute del Consiglio di amministrazione.
3. Il Direttore Generale cessa dall'incarico alla data di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e può essere confermato.

Art. 13
(Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale è formato da tre componenti effettivi. Il Collegio Sindacale elegge al proprio interno un Presidente.
2. Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti nell'elenco dei Revisori Contabili.
3. I componenti del Collegio Sindacale restano in carica tre anni e possono essere confermati.
4. Il Collegio Sindacale è organo di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione economico-patrimoniale della stessa, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consecutivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Art. 14
(Comitato Tecnico-Scientifico)

1. La Fondazione può dotarsi di un Comitato Tecnico – Scientifico con funzioni consultive e di supporto all'attività di ricerca svolta dalla Fondazione, direttamente o in collaborazione con altri soggetti.
2. La composizione, le attribuzioni e il funzionamento del comitato sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, che delibera con la maggioranza di cui all'articolo 10, comma 6.

Art. 15
(Comitato Etico)

1. La Fondazione istituisce un Comitato Etico, nel rispetto della disciplina vigente in materia.

Art. 16
(Estinzione della Fondazione)

1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio è devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ai Fondatori, tenuto conto dei conferimenti effettuati al momento della costituzione della Fondazione e nel corso della vita stessa.

Art. 17
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.